

Publicato il 29/12/2022

N. 11693/2022REG.PROV.COLL.
N. 01606/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2018, proposto da Musicultura Associazione Culturale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Bertuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Attilio Friggeri, 13;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Associazione Settimane Musicali di Stresa Festival Internazionale, Centro Artistico Musicale Paolo Grassi, Fondazione Festival Pucciniano, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Associazioni Festival di Pasqua, Associazione Culturale Time in Jazz, Associazione Culturale L'Amoroso,

Milano Musica Associazione per la Musica Contemporanea, Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, Rossini Opera Festival Fondazione, Fondazione Lavoratori Officine Galileo S.C., Fondazione Flavio Vespasiano, Internazional Music Festival Foundation, Fondazione Pomigliano Jazz, Comune di Ruvo di Puglia, Associazione Teatro dell'Ascolto, Associazione Orchestra Da Camera di Mantova, Fondazione Cantiere Internazionale D'Arte, Fondazione Pergolesi Spontini, Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Fondazione Ravello, Ente Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, Associazione Festival Euro Mediterraneo, Associazione Festival delle Nazioni, Associazione Culturale Musicale Locomotive, Fondazione Perugia Musica Classica Onlus, Fondazione Accademia Musicale Chigiana Onlus, Comune di Tagliacozzo, Associazione Festival Internazionale del Val di Noto Magie Barocche, Fondazione Italiana per la Musica Antica, Comune di Cervo, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 7699/2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 ottobre 2022 il Cons. Giovanni Tulumello e udito l'Avv. Stefano Bertuzzi per la parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il T.A.R. del Lazio ha rigettato il ricorso proposto dall'Associazione Culturale Musicultura per l'annullamento del decreto del direttore generale della Direzione generale spettacolo del MIBACT del 31 luglio 2015, con cui sono stati approvati i progetti artistici a cui destinare il Fondo unico dello spettacolo per il triennio 2015-2017 ed è stata disposta la non ammissione a contributo del progetto triennale e della istanza annuale 2015 presentati dalla ricorrente; nonché dei provvedimenti ad esso connessi.

La ricorrente in primo grado ha impugnato l'indicata sentenza con ricorso in appello.

Si è costituito in giudizio, per resistere, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

2. L'appellante contesta la sentenza del T.A.R. che ha ritenuto legittima la mancata concessione del contributo per cui è causa, rigettando le censure relative all'attribuzione dei punteggi come prevista dal bando.

Con il primo motivo di appello l'appellante deduce, in particolare, *“Error in iudicando ed error in procedendo. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 12, legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 cost.). eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. sviamento ed ingiustizia manifesta”*.

Il mezzo contesta la sentenza di primo grado perché essa non si sarebbe pronunciata sulla *“omessa indicazione, da parte del D.M. 1 luglio 2014 – Allegato B, di criteri definiti e/o tipici e/o specifici di valutazione e di ponderazione dei punteggi e sub-punteggi stabiliti per la qualità artistica dei progetti”*.

L'appellante ripropone dunque la censura, precisando che essa concerne il fatto che *“non risultino compiutamente definiti i criteri stabiliti per la valutazione del progetto, tanto più in considerazione del fatto che tale valutazione sarebbe stata (come in*

effetti è stata) effettuata mediante la sola attribuzione di un mero punteggio numerico, come tale inidoneo a rendere fruibile all'esterno la motivazione posta a sostegno del giudizio espresso”.

Tale censura è ulteriormente sviluppata, sempre nell'ambito del primo motivo, nel punto successivo: con cui si contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato le censure di difetto di motivazione proposte nei confronti dei punteggi numerici attribuiti.

3. Il mezzo è infondato.

Il T.A.R., dopo avere ricostruito l'indirizzo giurisprudenziale che considera validamente assolto l'onere motivazionale mediante attribuzione di un punteggio numerico, ha analiticamente operato una ricognizione delle caratteristiche disciplinari della procedura in esame, per concludere nel senso della sussistenza, nel caso di specie, delle garanzie di predeterminazione dei criteri tali da legittimare il ricorso ad un simile meccanismo di espressione del giudizio.

Il motivo di appello in esame, nel reiterare gli argomenti contrari, non contiene tuttavia elementi tali da superare tali, articolare ed approfondite conclusioni, che il Collegio condivide ed alle quali per brevità rinvia.

In particolare, l'appellante contesta il metodo dell'attribuzione del punteggio numerico in assoluto, ma senza superare gli argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata, che invece hanno riconosciuto la legittimità di tale metodo in relazione all'adeguata predeterminazione dei criteri di attribuzione.

4. Con il secondo motivo di appello, la ricorrente deduce *“Error in iudicando ed error in procedendo. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 12, legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 cost.). eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione del d.m. 01/07/2014 ove coordinato con i suddetti*

superiori principi. eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per travisamento dei fatti. carenza e contraddittorietà della motivazione. disparità di trattamento. sviamento ed ingiustizia manifesta”.

Il mezzo contesta il capo della sentenza gravata che ha ritenuto infondata la censura del ricorso di primo grado con cui si affermava l’illegittimità del punteggio attribuito alla ricorrente in relazione alla qualità artistica del progetto (9 punti, insufficienti a superare la soglia minima di 10).

5. Il T.A.R., dopo un’analitica ed accurata ricostruzione della procedura per cui è causa, ha ritenuto che *“Se è vero che la commissione che deve esaminare le domande e i progetti proposti ai fini della verifica della loro ammissibilità al finanziamento, come si è già approfonditamente chiarito, gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti e i relativi giudizi sono insindacabili in sede giurisdizionale a meno che non vengano in rilievo manifeste illogicità o erroneità nella valutazione (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2016 n. 1044, Sez. III, 20 gennaio 2016 n. 194, Sez. V, 27 marzo 2015 n. 1601 e 13 marzo 2014 n. 1176), non rinvenendosi alcuna manifesta arbitrarietà nel giudizio della commissione e non potendo questo giudice approfondire ulteriormente lo scrutinio tecnico per non trascinare nel merito amministrativo territorio che, come è noto, fatta esclusione per le materie tassativamente ed esaustivamente indicate nell’art. 134 c.p.a., non è percorribile dal giudice amministrativo in ossequio allo storico ed attuale principio della tripartizione dei poteri, non possono accogliersi le censure, in buona parte approfondite dalla ricorrente nel ricorso recante motivi aggiunti, aventi quale bersaglio la valutazione del progetto operata dalla commissione per il criterio della qualità artistica”.*

6. L’appellante lamenta anzitutto che il T.A.R. avrebbe reso la propria decisione senza considerare il fatto che l’amministrazione resistente non avrebbe adempiuto l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1836/2016, del 19 aprile 2016.

Tale ordinanza aveva affermato *“la necessità che la resistente*

Amministrazione statale fornisca una relazione integrativa tecnica in merito alle specifiche doglianze proposte dalla parte ricorrente, producendo le istanze - complete dei programmi annuali per il 2015 - presentate nella categoria “festival” e ogni altra documentazione o verbale relativo alle modalità di attribuzione dei punteggi e di calcolo delle relative voci (qualità artistica, qualità, indicizzata, dimensione quantitativa)”.

Invero risulta dalla consultazione del fascicolo di primo grado che in data 16 giugno 2016 il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Turismo ha depositato documentazione.

Ciò che appare comunque dirimente è che la valutazione del giudicante in merito alla natura delle censure, in relazione al superamento della soglia di sindacabilità giurisdizionale delle valutazioni di merito, assorbe quella relativa alle conseguenze dell'inadempimento dell'incombente istruttorio, dal momento che la qualificazione, in sede di giudizio di merito, delle censure come esorbitanti la ridetta soglia rende del tutto superfluo l'esame della documentazione di cui il precedente Collegio aveva, in fase cautelare ordinato l'esibizione.

Non può esser pertanto condivisa l'affermazione dell'appellante secondo la quale *“non essendo state prodotte in giudizio le schede di valutazione complete da parte dell'Amministrazione, il TAR Lazio non poteva giudicare esente da illogicità, irragionevolezza, ovvero incongruità, la decisione assunta dalla Commissione consultiva”*: il materiale istruttorio aveva una sua rilevanza ove le censure fossero state ritenute ammissibili, ma la delibazione d'inammissibilità delle censure in quanto tali rende del tutto superfluo l'esame di tale materiale.

7. L'appellante lamenta inoltre che alcuni dati confluiti nella valutazione, e segnatamente quelli relativi alla “strategia di comunicazione”, sarebbero puramente numerici, ed evidenzerebbero profili di manifesta illogicità dei relativi giudizi perché collidenti con le risultanze aritmetiche del numero di

followers sui social networks; come tali, essi sarebbero suscettibili di essere sindacati in sede giurisdizionale: “nel caso di specie è lampante che, trattandosi di valori numerici incontestabili, il giudizio valutativo reso dalla Commissione tecnica è illogico, irrazionale ed incongruo, e come tale espressione di un grave difetto di istruttoria”.

In realtà è la stessa appellante a riconoscere la non decisività di tali dati numerici, allorchè afferma (a pag. 20 del ricorso in appello, che *“l’Associazione odierna appellante ha comprovato di avere, oltre ad un sito internet di gran pregio, valori di visualizzazione molto elevati presso tutti i principali nuovi media e social network (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram)”.*

I solo dati di visualizzazione non sono infatti decisivi, alla stregua della disciplina della procedura in esame, per determinare l’attribuzione dei conteggi contestati: tanto che la stessa appellante allega – con impostazione invero soggettivistica, tendente a sostituire con il proprio il giudizio valutativo della Commissione - di avere *“un sito internet di gran pregio”.*

8. Analogo limite sconta la parte della censura che contesta i punteggi relativi al criterio “Rapporti con università e scuole”: l’appellante infatti tenta di sostituire il giudizio della Commissione con valutazioni invero opinabili, e comunque non afferenti profili di manifesta irrazionalità od illogicità delle valutazioni contestate [come quando, ad esempio, lamenta che “il Comune di Tagliacozzo (Festival internazionale di mezza estate) ha conseguito 0,5 punti su 1, come Musicultura, benché abbia indicato lo svolgimento di una attività che coinvolge gli studenti di scuole private di musica e neppure un rapporto con Università e scuole, con la conseguenza che l’attività indicata dal Comune appare piuttosto ascrivibile al diverso criterio “Valorizzazione della creatività emergente”].

9. Con il terzo motivo l’appellante deduce *“Error in iudicando ed error in procedendo. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 6 e 18 legge 7 agosto 1990*

n. 241 e s.m.i. nonché dell'art. 43 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. eccesso di potere per difetto di istruttoria. eccesso di potere per aggravamento del procedimento. ingiustizia manifesta e sviamento'.

Sostiene l'appellante che il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sul terzo motivo del ricorso di primo grado.

La ricorrente lamenta un difetto di istruttoria, osservando che “alla stregua della domanda di partecipazione, siccome compilata in via auto-certificativa dai concorrenti, sussisteva certamente l'onere dell'Amministrazione di adottare ogni opportuno controllo in ordine al contenuto ed attinenza delle relative affermazioni”.

La censura è generica, perché non dà atto della refluenza che in concreto il richiesto approfondimento istruttorio avrebbe sull'esito della valutazione.

In ogni caso essa, nella sua genericità, è infondata, in quanto la verifica istruttoria dei dati dichiarati non era evidentemente un adempimento dovuto in via generale e preventiva.

La stessa appellante richiama la disciplina della verifica successiva all'erogazione dei contributi, che pertanto esclude una generalizzata verifica preventiva.

Né, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, è dato desumere un obbligo generale per l'amministrazione di riscontrare gli elementi acquisiti al procedimento mediante dichiarazione degli interessati: che nei termini assoluti in cui è affermato frustrerebbe le ragioni dello stesso regime dell'autodichiarazione..

10. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5.1.2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12.12.2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni

sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22.3.1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16.5.2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.1.2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Dalle considerazioni che precedono discende che l'appello è infondato e che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a, l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO